



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN.N.42 “Promozione e coordinamento delle politiche giovanili”

ASSEGNATA IL 20.07.2010

VI COMMISSIONE E  
COMMISSIONE SPECIALE  
POLITICHE GIOVANILI  
ESAME CONGIUNTO

II PARERE

TESTO LICENZIATO DALLA VI COMMISSIONE E DALLA COMMISSIONE  
SPECIALE POLITICHE GIOVANILI NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2010





Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**“PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI”**  
**R.G. 42**  
**RELAZIONE**

Il testo legislativo rappresenta una assoluta novità sul piano della concertazione e dell'ascolto in quanto ha avuto un iter condiviso tra l'Assessorato alle Politiche Giovanili, la Commissione Consiliare speciale regionale sulla condizione giovanile, il Forum Regionale della Gioventù e la consultazione del mondo giovanile attraverso le attività del Campus Giovani, e numerose altre iniziative, e parte dall'esigenza fondamentale di portare a sistema tutti gli interventi che i Settori della Regione Campania programmano ed attuano in favore dei giovani, al fine di ampliare e migliorare le opportunità offerte.

A questo scopo sono istituiti due organismi: il Comitato Regionale di Coordinamento delle Politiche Giovanili, con funzioni di coordinamento e raccordo tra gli attori pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche rivolte ai giovani (art. 8), e la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle Politiche Giovanili (art.9), istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale, con il compito di coordinare, monitorare e analizzare l'impatto degli interventi di competenza dei diversi Settori regionali sulla condizione giovanile.

La programmazione


Tutta la programmazione delle azioni rivolte ai giovani passa attraverso un programma triennale (art. 5) in cui si definiscono:

- a) tutte le azioni e gli interventi necessari per realizzare le finalità e i compiti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge;
- b) azioni di coordinamento e raccordo con organi ed Enti che concorrono alla programmazione regionale degli interventi diretti a giovani.

Il programma triennale sopra citato si declina in Linee Operative annuali approvate dalla Giunta Regionale (art. 6).

L'informazione

La Regione al fine di promuovere l'informazione dei giovani e di ampliare la loro partecipazione alla vita pubblica in quanto cittadini attivi e responsabili, pur lasciando invariata la strutturazione dei servizi e degli organismi istituiti con le precedenti leggi, intende consolidare le esperienze fin qui prodotte e incentivare il funzionamento dei Servizi Informagiovani, individuati quali strutture portanti del complessivo disegno di servizi fra di loro integrati delineato nelle leggi precedenti e realizzato negli anni passati, e quali necessari strumenti per favorire l'interazione e la partecipazione consapevole dei





## Consiglio Regionale della Campania

giovani, all'interno del Sistema di rete denominato S.I.R.G. (Sistema Informativo Regionale Giovanile) già funzionante e sperimentato ma che va rafforzato e aggiornato sulla base delle mutate esigenze dei servizi e dei loro utenti (art. 10).

Al fine di dare una articolazione strutturata ai servizi su tutto il territorio regionale vengono confermate le diverse tipologie di servizi e strutture territoriali e ulteriormente definiti gli ambiti territoriali di intervento (Province e Comuni) e gli EE.LL. competenti per la loro gestione (Province e Comuni) (art. 3).

Al fine di analizzare, censire e diffondere la conoscenza della condizione giovanile, anche attraverso ricerche sui bisogni e le aspettative dei giovani, viene istituito presso il Settore Politiche Giovanili un "Osservatorio permanente sulla condizione giovanile" in Campania (art. 11) che fornirà nel rispetto della normativa vigente analisi e relazioni sulla condizione giovanile.

### La partecipazione

Al tema della partecipazione e protagonismo dei giovani quali imprescindibili risorse della società in campo culturale, sociale ed economico, che intende promuovere sempre di più, l'assunzione da parte di tutti gli EE.LL. di politiche attive in favore dei giovani, anche sulla base di contributi espressamente finalizzati.


Uno dei pilastri è costituito dall'associazionismo giovanile attraverso la costituzione di un Registro Regionale delle Associazioni (art. 16). Il Registro rappresenta sia un momento di selezione verso forme di partecipazione strutturate sotto il profilo della composizione, sotto il profilo della missione istituzionale, sotto il profilo della diffusività, sia uno strumento di collegamento tra forme di partecipazione e Forum Regionale.

Viene riformulata la costituzione del Forum Regionale dei Giovani con l'integrazione di nuove forme di rappresentanza (rappresentanti di Forum Provinciali e Comunali) e l'attribuzione di nuovi compiti per renderlo un organismo sempre più rispondente al bisogno di partecipazione dei giovani (art. 12) e vengono incentivate e riconosciute le istituzioni di Forum Comunali e Forum Provinciali (art. 12), quali elementi base di una partecipazione diffusa su tutto il territorio.

Viene introdotta, in maniera strutturata e permanente, la Scuola di Cittadinanza attiva con il compito di sostenere, con il coinvolgimento dal basso, percorsi di formazione e sensibilizzazione dei giovani rispetto a numerosi aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità (art. 14).

### Gli Interventi

Tutto il testo legislativo è caratterizzato dalla definizione degli interventi che la Regione attua in favore dei giovani. In particolare si intende promuovere:





*Consiglio Regionale della Campania*

- interventi a sostegno degli Enti Locali, dell'Associazionismo giovanile che predispongono progetti volti ad incentivare la partecipazione dei giovani secondo interventi previsti dalla Carta Europea e definiti nella programmazione triennale e nelle Linee annuali;
- interventi di partecipazione a programmi di scambi socio-culturali per la gioventù a livello nazionale ed internazionale;
- interventi per la realizzazione, da parte degli EE.LL. o soggetti pubblici e privati convenzionati con gli enti locali medesimi, di centri polifunzionali per l'espletamento di attività artistiche, scientifiche, culturali e sociali aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazionismo culturale (art. 15).

Elemento di assoluta novità della P.d.L. è rappresentato dalla previsione di standard di qualità dei servizi sia legati alla Informazione, che alla partecipazione, che vengono individuati come requisiti inderogabili ai fini dell'ottenimento di ausili finanziari, contributi e finanziamenti in genere.

Risorse finanziarie

La Regione promuove la realizzazione delle Politiche Giovanili con risorse provenienti dal bilancio Regionale, dallo Stato e dall'Unione Europea. L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la Legge di bilancio annuale e al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente Legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 gli stanziamenti previsti per il fondo regionale (art. 18).

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge stimati per l'anno 2010 in euro 9.073.000,00 si fa fronte con le risorse di cui all'U.P.B. 3.12.113 pari a euro 2.415.000,00 e all'U.P.B. 3.13.36 pari a euro 6.658.000,00 di cui 5.658.000,00 per le spese di natura corrente e euro 1.000.000,00 per spese di investimento.

E' prevista la "clausola valutativa" che definisce l'obbligo della Giunta Regionale di presentare annualmente al Consiglio una relazione sui livelli di attuazione della presente Legge, in relazione a modalità, strumenti attivati, punti di forza, criticità, ammontare delle risorse e loro ripartizione.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 1**

*Principi generali*

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la Costituzione, tenuto conto delle raccomandazioni europee in materia e, in particolare, di quanto espresso dal Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" (COM 2001/681), della Commissione europea, del 21 novembre 2001, e dalla Risoluzione (2003/C 295/04) del Consiglio europeo, del 25 novembre 2003, in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani:
  - a. riconosce i giovani come una risorsa positiva delle comunità;
  - b. riconosce l'assunzione di responsabilità, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani, la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità campana;
  - c. garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini in giovane età, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2**  
*Compiti della Regione*

1. La Regione Campania persegue i seguenti obiettivi: promuove e coordina le politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzando le relative forme associative; promuove ed incentiva, altresì, l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni democratiche
2. Tali politiche sono orientate a garantire ai giovani adeguate opportunità di:
  - a. sviluppo ed espressione dell'autonomia sul piano economico, sociale, culturale; sviluppo e diffusione fra i giovani della cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente, della non violenza; sviluppo di confronto positivo fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione di tutte le diversità ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
  - b. sviluppo delle transizioni sociali quali, tra le altre, quelle della formazione al lavoro, dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare, dal gruppo amicale all'impegno civile nelle varie formazioni sociali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione favorisce, prioritariamente, mediante supporto tecnico o con appositi contributi i seguenti ambiti di intervento: attività socio-culturali organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale;
  - a) mobilità dei giovani lavoratori, studenti o volontari mediante politiche di scambi, privilegiando i Paesi della Comunità europea e l'area del Mediterraneo;
  - b) realizzazione di progetti fatti da giovani e associazioni ed organizzazioni giovanili, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
  - c) sviluppo delle strutture e delle pratiche che consentano la partecipazione anche istituzionale dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano all'interno delle strutture rappresentative e permanenti che trattano le questioni che interessano i giovani;
  - d) valorizzazione delle pari opportunità in un'ottica di pieno equilibrio delle aspettative, sostenendone le responsabilità associative, politiche ed amministrative;
  - e) potenziamento dell'informazione, della comunicazione, della ricerca e della documentazione sulla condizione giovanile, nonché della partecipazione diretta dei giovani ad attività e progetti nel settore dell'informazione nei suoi molteplici linguaggi, con l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento alla vita sociale e politica;
  - f) promozione di processi di autoformazione e formazione degli operatori





*Consiglio Regionale della Campania*

- territoriali e dei responsabili di strutture e servizi, pubblici e privati, diretti a giovani in particolare agli operatori giovanili;
- g) integrazione delle risorse, finalizzate alla istituzione e sviluppo della rete di
  - h) interventi, servizi e strutture sul territorio regionale, a favore di giovani;
  - i) promozione degli scambi interregionali, nazionali e transnazionali di giovani, operatori e responsabili di strutture della gioventù;
  - j) costituzione di un fondo di garanzia sociale per i giovani, volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili attraverso strumenti di incentivazione che favoriscano, con priorità per le giovani donne, l'avvio di nuove attività imprenditoriali, artigianali o artistiche, ovvero il rilancio e il consolidamento di attività già esistenti;
  - k) adozione della carta di servizio per i giovani per l'accesso agevolato ad iniziative, attività e servizi; favorisce, altresì, l'integrazione della carta per i giovani con altre carte di servizio esistenti sul territorio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

*Compiti delle Province e dei Comuni*

1. Le Province e i Comuni concorrono all'attuazione della presente legge, in particolare, partecipano alla istituzione della rete dei servizi denominati "Informagiovani" e alla realizzazione degli interventi e delle azioni, secondo le previsioni del programma triennale regionale previsto dall'articolo 5.





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

*Destinatari degli interventi*

- 1) Le iniziative promosse ai sensi della presente legge sono rivolte ai giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni. Le iniziative sono realizzate dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed enti privati senza fine di lucro che, previa iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 15, hanno la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 5

### *Programmazione triennale regionale*

1. La Regione persegue l'obiettivo del miglioramento della condizione giovanile mediante la programmazione, il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e il Consiglio delle autonomie locali elabora il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.
3. Il programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente. Esso mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.
4. Nel programma triennale sono definiti, tra l'altro:
  - a) i programmi sperimentali promossi direttamente dalla Regione e i progetti gestiti in via autonoma dai giovani;
  - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
  - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
  - d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
  - e) le modalità per il monitoraggio degli interventi;
  - f) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
  - g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali
  - h) gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
5. Per la più efficace integrazione delle politiche regionali per i giovani il Settore politiche giovanili e del Forum regionale della gioventù è incardinato nell'Area generale di coordinamento n.18 "Assistenza sociale, attività sociale, sport, tempo libero, spettacolo".
6. Fino alla costituzione del consiglio delle autonomie, sul programma triennale di cui al comma 2 si esprime la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 6**

*Linee operative annuali degli interventi a favore dei giovani*

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare, conformemente agli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani di cui all'articolo 5.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

*Piani territoriali delle politiche giovanili*

1. Per perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e all'art. 2, nonché per la realizzazione adeguata dei servizi e degli interventi, con particolare riferimento a quelli indicati negli artt. 9, 12 e 14; la Regione Campania promuove la programmazione organica ed integrata degli interventi a favore della popolazione giovanile, all'interno di ambiti sovracomunali, caratterizzati da bacini di utenza ottimali, anche assumendo a riferimento preesistenti suddivisioni del territorio regionale a fini amministrativi e di sviluppo e in coerenza con gli strumenti di cui agli artt. 5 e 6

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di decentramento la Regione promuove la piena valorizzazione del ruolo dei comuni e delle libere iniziative dei cittadini, e in particolare dei giovani, nella fase di pianificazione e programmazione, nonché nella realizzazione degli interventi e dei servizi in un'ottica sistemica. La Regione favorisce altresì il ruolo delle formazioni sociali senza finalità di lucro, nell'implementazione degli interventi.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, la Regione impronta la propria attività ai principi della consultazione, concertazione, decentramento e sussidiarietà, promuove l'integrazione delle politiche degli interventi anche di competenza di diversi settori amministrativi, nonché il lavoro per progetti.

4. La Regione assicura l'integrazione di progetti di servizio civile e delle attività delle associazioni di volontariato, in particolare giovanile, all'interno della programmazione organica e integrata nei territori di cui al comma 1.

5. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, e avvalendosi del settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, sentite le Commissioni competenti provvede a

- a. Individuare e programmare le risorse finanziarie, tra quelle di cui al successivo art. 17 ed eventuali altre risorse anche a valere su risorse europee da destinare alla programmazione dei piani territoriali delle Politiche Giovanili sovracomunali, stabilendone la finalizzazione, garantendo l'utilizzo a meno delle risorse di cui al comma 3 di detto articolo;
- b. Definire gli assetti territoriali più idonei per la programmazione sovracomunale, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1;
- c. Fissare le finalità prioritarie da perseguire e definire eventuali progetti obiettivo;
- d. Definire le modalità di associazione e di coordinamento dell'attività all'interno di ambiti sovracomunali e disciplinare i rapporti fra i vari soggetti coinvolti;
- e. Individuare i criteri per la ripartizione delle risorse tra i comuni fra gli ambiti sovracomunali;
- f. Individuare le modalità e le procedure per l'erogazione delle risorse finanziarie e l'approvazione delle programmazioni;





*Consiglio Regionale della Campania*

- g. Stabilire eventuali forme di premialità in relazione a obiettivi ritenuti prioritari e definire le modalità per l'attribuzione;
- h. Definire linee guida ed indirizzi operativi per la realizzazione degli interventi e l'organizzazione dei servizi, anche coinvolgendo la comunità scientifica ed esperti del settore;
- i. Individuare le modalità per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle programmazioni, anche in connessione con l'osservatorio di cui all'art. 10.

6) Ai fini dell'elaborazione della programmazione di cui all'art. 5 e delle linee operative di cui all'art. 6, con atto di Giunta è istituito un gruppo di lavoro intersettoriale costituito dai rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

*Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili*

1. La Regione istituisce il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili.
2. Il Comitato regionale svolge altresì i seguenti compiti:
  - a) formula proposte di programmi e progetti relativi alla condizione dei giovani;
  - b) esprime parere sul programma triennale regionale di cui all' articolo 5.
3. Il Comitato regionale ha sede presso l'assessorato competente in materia di politiche giovanili. Esso è composto da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili con funzioni di presidente;
  - b) il Presidente della Commissione consiliare istruzione e cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali, il Presidente Commissione Speciale Politiche Giovanili , o loro delegato;
  - c) gli assessori provinciali competenti in materia di politiche giovanili;
  - d) un rappresentante regionale dell' ANCI;
  - e) il presidente del Forum regionale dei giovani;
  - f) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato tutti i soggetti ritenuti utili, disponendo a tal fine le consultazioni necessarie.
5. Il Comitato può, altresì, essere integrato, a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali competenti nelle politiche giovanili
6. La partecipazione alle riunioni del Comitato regionale è a titolo gratuito.
7. Il Comitato regionale si avvale dei flussi informativi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 9**

*Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili*

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la commissione per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli altri ambiti di intervento che coinvolgono la condizione giovanile.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, la composizione della commissione, che assicura la presenza delle strutture regionali che si occupano di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile, pari opportunità.
3. La commissione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale . In tale ambito può proporre indagini e iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche .La commissione collabora altresì con le strutture regionale che cura il portale web della Regione Campania




Consiglio Regionale della Campania

### Art. 10

#### *Sistema informativo regionale giovanile*

1. La Regione Campania al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG. Il SIRG si articola attraverso le seguenti strutture:
  - a) il Settore politiche giovanili;
  - b) le strutture del Servizio "Informagiovani" istituite a livello provinciale e comunale;
  - c) gli sportelli "Informagiovani".
  
2. Il Settore politiche giovanili è la struttura regionale preposta al coordinamento in ambito regionale dei servizi "Informagiovani". A tal fine esso svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:
  - a) impulso e proposta per la definizione del programma triennale e delle linee operative annuali degli interventi per le politiche giovanili;
  - b) verifica sull'andamento dei servizi "Informagiovani";
  - c) elaborazione e proposta di standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
  - d) interventi finalizzati a consolidare la rete del SIRG, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al "digital divide" e della comunicazione istituzionale.
  
3. Ciascuna Provincia istituisce l'Ufficio Provinciale dei servizi "Informagiovani". In particolare, l'Ufficio svolge i seguenti compiti:
  - a) servizi e assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" del territorio provinciale;
  - b) attività di raccolta dati e monitoraggio delle strutture del SIRG operanti sul territorio provinciale;
  - c) supporto e collaborazione con il Forum provinciale dei giovani di cui all'articolo 12.
  
4. I Comuni all'interno di ambiti sovra comunali, di norma coincidenti con i territori del Comune Capofila, istituiscono e gestiscono reti locali di strutture informagiovani.







*Consiglio Regionale della Campania*

individuando, nel rispetto della normativa in materia di enti locali, le forme di coordinamento e di gestione associata e di partecipazione della popolazione giovanile alla programmazione e gestione della rete. All'interno di ciascun ambito è istituita una struttura alla quale sono attribuite funzioni di coordinamento e di servizio all'intera rete locale, oltre che di erogazione di prestazioni agli utenti. Essa svolge funzioni di collegamento e raccordo con l'ufficio provinciale e il Settore Politiche Giovanili della Regione ed ha sede, di norma, presso il Comune sede del Comune capofila. Per motivate esigenze, previa concertazione tra i Comuni afferenti all'ambito e autorizzazione del Settore Politiche Giovanili, la struttura può essere istituita presso il Comune indicato dagli enti locali afferenti all'ambito.

5. La Regione può altresì, favorire l' istituzione di servizi destinati all' informazione dei giovani presso gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed altre strutture pubbliche.. A tal fine, la programmazione triennale incentiva l' attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.
6. I provvedimenti che istituiscono le strutture previste dal presente articolo individuano le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e di altra natura sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale.
7. Gli enti locali assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture "Informagiovani" tramite autorizzazione a partecipare a stage, seminari, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi.
8. La Regione promuove e realizza corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione degli operatori dei servizi "Informagiovani".





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 11**

*Osservatorio permanente sulla condizione giovanile*

1. E' istituito, presso il Settore politiche giovanili, l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di seguito denominato "Osservatorio".
  
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
  - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sulla condizione giovanile provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG
  - b) realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG
  - c) analisi e ricerche su ambiti specifici che riguardano la condizione giovanile, anche mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con Università o organismi specializzati pubblici e privati;
  - d) predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale regionale .
  - e) azioni di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con la commissione per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 8 e con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 12**

*Forum regionale dei giovani*

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum regionale, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. Il Forum:
  - a) esprime pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della giunta e del Consiglio regionale
  - b) elabora proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali:
  - c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello regionale, nazionale ed internazionale nonché negli organismi costituiti sulla base della presente legge regionale".
3. Il Forum regionale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Presidenza del Consiglio regionale e del Settore politiche giovanili.
4. Il Forum regionale è composto da giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) cinque rappresentanti per ciascun Forum provinciale o, in caso di mancata attivazione di questi, dei Forum comunali delle relative Province;
  - b) un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro regionale.
5. Il presidente e i componenti dei Forum durano in carica tre anni e non sono rinnovabili: Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina formale dei componenti del Forum e alla relativa comunicazione al Settore Politiche Giovanili . Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono individuati dal regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
6. Il funzionamento del Forum regionale è garantito con fondi definiti sul bilancio del Consiglio regionale.
7. Il Forum Regionale nella sua composizione deve assicurare l'affermazione del principio delle pari opportunità.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 13**

*Forum giovanili*

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema dei Forum giovanili delle province e dei comuni quali organi consultivi degli enti locali in materia di politiche giovanili operanti in collegamento con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 11.
2. I comuni e le province istituiscono il Forum dei giovani, e ne regolamentano, con rispettivi atti, la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili, secondo le indicazioni della carta europea di cui all'articolo 1. La quota di rappresentanza elettiva deve essere di almeno il 50 per cento dei componenti.
3. I Forum comunali dei giovani eleggono i propri delegati al Forum provinciale o al coordinamento provinciale dei forum dei giovani". di cui al comma 4, secondo le modalità definite dalla Regione, assicurando l'affermazione del principio delle pari opportunità.
4. Le province, in collaborazione con i comuni, promuovono e coordinano gli adempimenti necessari per la istituzione del Forum provinciale "o del coordinamento provinciale dei forum dei giovani, costituito esclusivamente dai delegati dei Forum comunali dei giovani e ne disciplinano gli ambiti di iniziativa e di consultazione. A tal fine convocano, ogni tre anni, apposita seduta del Forum provinciale, per l'elezione dei delegati al Forum regionale dei giovani.
5. I comuni e le province assicurano ai Forum idonee strutture per lo svolgimento delle loro attività. Gli enti locali che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale dei Forum giovanili si impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano anche in ordine alle spese di funzionamento, assegnazione ed allestimento della sede.
6. I Forum istituiti ed attivati che rispondano agli standard di costituzione e funzionamento possono accedere ai contributi regionali per progetti coerenti con la programmazione triennale di cui all'articolo 5 in attuazione delle politiche definite nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003. Gli eletti nel Forum si impegnano a rappresentare tutti i giovani del territorio, dialogando con essi attraverso tutte le forme utili. L'adesione al Forum è personale e volontaria.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 14**

*Scuola di cittadinanza attiva*

1. La Regione istituisce la scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di:

- a) promuovere una più incisiva partecipazione dei giovani ai molteplici aspetti della vita sociale e istituzionale delle comunità.
- b) favorire l'approfondimento dei diversi aspetti legati ai processi d'integrazione e di coesione delle moderne collettività affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative nella formazione di una generazione di cittadini consapevoli e maturi.
- c) attivare e sostenere percorsi formativi rivolti ai giovani che operano nelle comunità locali, nelle amministrazioni comunali, provinciali e regionale, nelle realtà associative e nei forum giovanili affinché essi agiscano come diffusori di pratiche partecipative a livello territoriale.

2. La scuola ha sede organizzativa presso il Settore politiche giovanili.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione logistica e didattica della scuola.



Consiglio Regionale della Campania

### **Art. 15**

#### *Centri polifunzionali*

1. La Regione, con particolare riguardo agli squilibri socioculturali presenti sul territorio campano, promuove e sostiene la realizzazione di centri polifunzionali per l'espletamento integrato di attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, sportive, produttive e di servizi aperti alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazione culturale, di cui i giovani siano fruitori e gestori.
2. I centri polifunzionali sono realizzati dagli enti locali, preferibilmente associati, ovvero da soggetti pubblici o privati che operano in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli enti locali medesimi, che garantiscono in ogni caso la partecipazione dei giovani alla realizzazione e gestione del progetto.
3. I centri polifunzionali sono realizzati prioritariamente mediante l'uso di beni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 23, come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in un ambito territoriale definito e devono integrarsi con i servizi "Informagiovani", i centri sportivi e con tutte le altre strutture funzionanti in ambito locale nonché con il sistema delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale.
4. La Regione può concedere ai centri polifunzionali sovvenzioni per spese di gestione e per spese di investimento. I centri, nel rispetto degli standard regionali, garantiscono un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.
5. La Regione adotta tutte le misure per rendere possibile il coordinamento e la piena integrazione tra il SIRG, i Centri servizi territoriali, i Centri di accesso pubblico ai servizi digitali (CAPSDA) e le piattaforme informative e di servizi del territorio rivolte ai giovani. A tal fine i Centri polifunzionali possono anche identificarsi nelle dette strutture associative.
6. I centri polifunzionali garantiscono al loro interno la presenza di strutture di informazione, formazione e partecipazione giovanile, favorendo in particolare la cittadinanza attiva dei diversamente abili nonché l'attivazione di incubatori di giovani talenti che svolgano il ruolo di diffusione delle opportunità.



Consiglio Regionale della Campania

### **Art. 16**

#### *Registro regionale delle associazioni giovanili*

1. La Regione promuove e sostiene le azioni di politiche giovanili svolte dalle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con carattere di continuità.
2. A tal fine è istituito presso l'Assessorato competente in materia di politiche giovanili il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro:
3. Possono chiedere l'iscrizione al registro le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni che per statuto abbiano carattere regionale.
4. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) statuto dal quale risulti che l'associazione persegue esclusivamente finalità rivolte ai giovani e che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale;
  - b) consistenza associativa costituita almeno per il 50 per cento di giovani;
  - c) costituite da almeno due anni e con documentata attività di cui alla lettera a);
  - d) presenza territoriale con sedi in almeno due province, per le associazioni a carattere regionale.
5. Le procedure per l'iscrizione al registro regionale o la cancellazione per mancanza di requisiti, di cui al comma 4, sono disposte con provvedimento del Settore politiche giovanili.
6. Il Settore politiche giovanili provvede con periodicità biennale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 4.
7. Le modalità per la tenuta del registro, la sua revisione biennale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità di cancellazione sono deliberate dalla Giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 17**

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. La relazione fornisce elementi sui seguenti aspetti:
  - a) modalità e strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
  - b) funzionamento della rete dei servizi "Informagiovani", con particolare riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione e misura della partecipazione dei giovani;
  - c) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione.
  
7. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti sono presi a riferimento per l'aggiornamento del programma triennale per le politiche giovanili.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 18**

*Disposizioni finanziarie*

1. La Regione promuove la realizzazione delle politiche giovanili con:
  - a) risorse provenienti dallo Stato;
  - b) risorse stanziare dalla Regione;
  - c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea
  
2. Dalla presente legge non sorgono diritti soggettivi per i destinatari degli interventi essendo le risorse di cui al comma 1 vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione delle linee operative per i Giovani. La Regione determina, all'interno delle linee operative, le modalità e i criteri di erogazione degli stanziamenti.
  
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2010 in € 9.073.000,00 si fa fronte, con le risorse di cui all'UPB 3.12.113 pari ad € 2.415.000,00 e all'UPB 3.13.36 pari ad € 6.658.000,00 di cui € 5.658.000,00 per le spese di natura corrente e € 1.000.000 per spese di investimento.
  
4. Agli oneri finanziari occorrenti per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio secondo gli importi stanziati sulle UPB di cui al comma 3. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi, il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, gli stanziamenti previsti.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 19**

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
  - a) la legge regionale 25 agosto 1989 n. 14 “Istituzione del Servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù nelle norme non conformi alla presente legge;
  - b) la legge regionale 14 aprile 2000 n. 14 “Promozione ed incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture”;
  - c) l’articolo 25 e l’articolo 26, comma 1 lettere a), f), g), h), i) della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 20**

*Norma transitoria*

1. *L'attuale* forum regionale della gioventù rimane in carica per un periodo non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 21**

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Handwritten signature of the President of the Regional Council, with a circular official stamp of the Consiglio Regionale della Campania overlaid on it.